

**BANDO DI CONCORSO
PER L'ATTRIBUZIONE
di CONTRIBUTI PER IL FITTO CASA
A.A. 2019/2020**

**Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 13.02.2020
Determinazione del Direttore del Servizio Diritto allo Studio, Attività Culturali ed interventi per studenti
n. 83 del 24.02.2020**

SCADENZE DA RISPETTARE

| | |
|--|--|
| avvio procedura per la compilazione on line della domanda di contributo fitto casa | 2 marzo 2020 |
| termine per la compilazione on line della domanda di contributo fitto casa e per il caricamento in upload della documentazione | 2 aprile 2020 ore 13:00 |
| termine per l'integrazione on line della domanda di contributo fitto casa con i dati ISEE 2020 | 9 aprile 2020 ore 13:00 |
| pubblicazione graduatorie provvisorie | Entro 30 gg. dalla scadenza del termine per la compilazione on line della domanda di contributo |
| avvio presentazione istanze di riesame avverso le graduatorie provvisorie di contributo fitto casa | Dalla data di pubblicazione delle graduatorie provvisorie e del relativo avviso sul sito |
| termine presentazione istanze di riesame avverso le graduatorie provvisorie di contributo fitto casa | Entro 10 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie provvisorie e del relativo avviso sul sito |
| pubblicazione graduatorie definitive assegnazione contributo fitto casa | Entro 15 giorni lavorativi dalla scadenza del termine per la presentazione delle istanze di riesame |
| termine inserimento codice IBAN sul portale dello studente | 5 giugno 2020 |
| pagamento prima rata contributo fitto casa | Entro il 30 giugno 2020 |
| termine presentazione richiesta saldo del contributo con quietanze di pagamento del canone d'affitto e, per gli studenti iscritti al primo anno, autocertificazione conseguimento 20 crediti | 30 novembre 2020 |
| pagamento saldo contributo fitto casa | 31 marzo 2021 |

Sommario

CAPO I – FINALITA' E DESTINATARI

| | |
|--------------------------|---|
| ART. 1 – FINALITA' | 4 |
| ART. 2 –DESTINATARI..... | 4 |

CAPO II – REQUISITI PER L'ACCESSO

| | |
|--|---|
| ART. 3 – DEFINIZIONE DI STUDENTE FUORI SEDE..... | 4 |
| ART. 4 – REQUISITI ECONOMICI..... | 5 |
| ART. 5 – REQUISITI DI MERITO..... | 6 |

CAPO III – PROCEDIMENTO

| | |
|---|----|
| ART. 6 – CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE..... | 9 |
| ART. 7 – DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO DI CONCORSO..... | 11 |
| ART. 8 – MODALITÀ E SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE ON LINE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO..... | 14 |
| ART. 9 – DOCUMENTI DA CARICARE IN UPLOAD NEL PORTALE DELLO STUDENTE..... | 16 |
| ART. 10 – RICHIESTE DI RETTIFICA..... | 17 |
| ART. 11 – ESAME DELLE DOMANDE ED ELABORAZIONE DELLE GRADUATORIE PROVVISORIE..... | 18 |
| ART. 12 – ESITI DELLE GRADUATORIE E ISTANZE DI RIESAME TEMPI DI ESECUZIONE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO..... | 18 |
| ART. 13 – MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO..... | 20 |
| ART. 14 – STANZIAMENTO, IMPORTO E RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI "FITTO –CASA"..... | 21 |

CAPO V – INAMMISSIBILITA', INCOMPATIBILITA' E DECADENZA

| | |
|---|----|
| ART. 15 – CAUSE DI INAMMISSIBILITA', INCOMPATIBILITÀ E DECADENZA..... | 22 |
|---|----|

CAPO VI – TRATTAMENTO DEI DATI E VERIFICA DELLE AUTOCERTIFICAZIONI

| | |
|--|----|
| ART. 16 – TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI..... | 23 |
| ART. 17 – VERIFICA DELLE AUTOCERTIFICAZIONI..... | 25 |

CAPO VII – INFORMAZIONI ED ASSISTENZA NELLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

| | |
|--|----|
| ART. 18 – INFORMAZIONI..... | 26 |
| ART. 19 – SUPORTO ALLA COMPILAZIONE ON LINE..... | 26 |

CAPO VIII – PUBBLICITÀ E FONTI NORMATIVE

| | |
|--------------------------------|----|
| ART. 20 – PUBBLICITÀ..... | 26 |
| ART. 21 – FONTI NORMATIVE..... | 27 |

BANDO DI CONCORSO PER L'ATTRIBUZIONE
DI CONTRIBUTI PER IL FITTO CASA
A.A. 2019/2020

CAPO I
FINALITÀ E DESTINATARI

Art. 1 – Finalità

Il contributo è finalizzato all'abbattimento dei costi relativi al canone di locazione.

Art. 2 – Destinatari

Possono accedere al contributo gli studenti e le studentesse fuori sede, nati o residenti in Sardegna da almeno cinque anni, che si iscrivono per l'A.A. 2019/2020, entro i termini consentiti:

1. All'Università degli Studi di Cagliari, ai corsi di:
 - a) laurea;
 - b) laurea magistrale a ciclo unico;
 - c) laurea magistrale biennale;
2. Alla Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna;
3. All'Istituto Superiore di Scienze Religiose sede di Cagliari;
4. Al Conservatorio Statale di Musica di Cagliari, ai corsi di:
 - a) triennio superiore di primo livello;
 - b) biennio superiore di secondo livello;
5. Alla Scuola Superiore per Mediatori Linguistici "Verbum".

Per l'ammissione al concorso i richiedenti devono essere in possesso dei requisiti relativi allo status di fuori sede, alla condizione economica, al merito e alla carriera universitaria, previsti dagli artt. 3, 4 e 5 del presente bando.

Il contributo è concesso per la frequenza del corso di studio **per il primo conseguimento del titolo** di ciascuno dei livelli di corso.

CAPO II

REQUISITI PER L'ACCESSO

Art. 3 – Definizione di studente fuori sede

Vengono considerati fuori sede, ai sensi dell'art. 4 comma VIII del DPCM 09.04.2001, gli studenti e le studentesse che abbiano stipulato e registrato un regolare contratto di locazione, per almeno 10 mesi nel corrente anno accademico, presso la sede universitaria relativa al corso di studi frequentato, non residenti e non appartenenti ad un nucleo familiare proprietario di immobili ad uso abitativo in uno dei comuni sottoelencati:

- a) per gli studenti e le studentesse che frequentano la sede di **Cagliari**: Cagliari, Assemini, Decimomannu, Elmas, Monserrato, Quartucciu, Quartu S. Elena, Selargius, Capoterra, Dolianova, Maracalagonis, Monastir, San Sperate, Sarroch, Serdiana, Sestu, Settimo S. Pietro, Sinnai, Soleminis, Ussana, Uta, Villa S. Pietro;
- b) Per gli studenti e le studentesse che frequentano la sede staccata di **Nuoro**: Nuoro, Oliena, Dorgali, Fonni, Galtelli, Mamoiada, Oniferi, Orani, Orgosolo, Orotelli, Orune, Ottana, Sarule;
- c) Per gli studenti e le studentesse che frequentano la sede staccata di **Oristano**: Oristano, Arborea, Baratili, Cabras, Milis, Nurachi, Ollastra, Riola Sardo, S.Vero Milis, Santa Giusta, Simaxis, Terralba, Zeddiani, Allai, Bauladu, Bonarcado, Fordongianus, Guspini, Marrubiu, Narbolia, Palmas Arborea, Seneghe, S. Nicolò Arcidano, Santulussurgiu, Siamaggiore, Siamanna, Siapiccia, Solarussa, Tramatzza, Uras, Usellus, Villanova Truschedu, Villaurbana, Zerfaliu.

Sono altresì considerati fuori sede i titolari di posto alloggio a pagamento presso una delle case dello studente dell'Ente o altra struttura residenziale

Gli studenti e le studentesse che partecipano a programmi di mobilità internazionale solo per una parte dell'anno accademico, potranno partecipare al concorso anche se in possesso di un contratto di locazione di durata inferiore a 10 mesi, stipulato per il solo periodo di frequenza in sede. Saranno presi in considerazione ai fini dell'assegnazione del contributo solo i mesi di frequenza presso la sede del corso di studi. L'Ente effettuerà il controllo sulla veridicità della dichiarazione dello studente, per verificare che il periodo di permanenza all'Estero non risulti incluso fra le mensilità per le quali è stato richiesto il contributo.

Art. 4 - Requisiti economici

Possono accedere al contributo per "fitto-casa" gli studenti e le studentesse che hanno un indicatore della situazione economica equivalente universitaria (ISEE) del nucleo familiare non superiore a 35.000,00 euro, risultante dall'attestazione ISEE in corso di validità alla data di scadenza del bando, pena l'esclusione.

Le condizioni economiche dello studente e della studentessa sono individuate sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) ai sensi della vigente normativa¹, con specifico riferimento alle prestazioni per il diritto allo studio universitario.

4.1 Definizione di nucleo familiare ai fini ISEE e di studente o studentessa indipendente

Il nucleo familiare del dichiarante è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica, ma lo studente fa parte del nucleo familiare dei genitori, anche se non convive anagraficamente con essi, ai sensi dell'art. 8 del DPCM n. 159/2013.

Lo status di studente e studentessa indipendente, il cui nucleo familiare non tiene conto dei componenti la famiglia d'origine, viene riconosciuto se in possesso di entrambi i seguenti requisiti:

- a) residenza esterna all'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda, in alloggio non di proprietà di un suo membro;
- b) redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non inferiori a 6.500,00 euro (complessivi per ciascun anno), con riferimento ad un nucleo familiare di una persona.

Qualora non sussistano entrambi i requisiti sopra elencati, il nucleo familiare del richiedente è integrato con il nucleo familiare d'origine, ed i redditi si sommano ai fini del calcolo dell'ISEE, pertanto dovranno essere indicati nell'attestazione ISEE anche i redditi percepiti dai componenti del suddetto nucleo familiare.

Per la composizione del nucleo familiare degli iscritti e le iscritte ai corsi di dottorato di ricerca si rinvia al dettato dell'art. 8 comma 4 del succitato DPCM n.159/2013.

Lo studente coniugato o la studentessa coniugata che non abbia una adeguata capacità di reddito personale, può essere considerato indipendente qualora il suo reddito, sommato al reddito del coniuge, non sia inferiore a 6.500 euro annui, e venga soddisfatto anche il requisito della residenza esterna all'unità abitativa della famiglia di origine, altrimenti lo studente o la studentessa dovrà indicare nell'attestazione ISEE anche i redditi percepiti dai componenti della famiglia d'origine.

4.2 Casi di nucleo familiare composto dal solo studente o studentessa

Costituiscono nucleo familiare a sé stante² le persone in convivenza anagrafica, ovvero coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili.

Lo studente o studentessa che non ha i requisiti per essere considerato indipendente ai sensi del precedente punto 4.1, può presentare comunque un'attestazione ISEE relativa alla sua condizione economica qualora sia orfano di entrambi i genitori.

¹ Regolamento di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n.159, D.M. 7 novembre 2014; D.M. 138 del 13 aprile 2017, D. Lgs. 15 settembre 2017 n. 147 e D. L. 28 gennaio 2019 n.4, convertito con L. 28 marzo 2019 n. 26.

² Art.3 della circolare INPS n.171 del 18/12/2014.

Art. 5 - Requisiti di carriera e di merito

5.1 Studenti e studentesse iscritti al primo anno

Per gli iscritti e le iscritte al primo anno ai corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico, e del triennio superiore di primo livello del Conservatorio Statale di Musica di Cagliari, è richiesta la regolare iscrizione ai corsi di studio, ed il conseguimento del diploma di scuola media secondaria con votazione **non inferiore a 70/100**.

Per gli iscritti e le iscritte al primo anno ai corsi di laurea magistrale biennale, e del biennio superiore di secondo livello del Conservatorio Statale di Musica di Cagliari, è richiesta la regolare iscrizione ai corsi di studio ed il conseguimento del diploma di laurea triennale con votazione **non inferiore a 90/110**.

5.2 Studenti e studentesse iscritti ad anni successivi al primo

Gli studenti e le studentesse iscritti ad anni successivi al primo possono accedere al contributo fitto casa se frequentano un anno di carriera non oltre il primo anno fuori corso.

L'anno di corso considerato per l'ammissione e per l'inserimento in graduatoria viene determinato dagli anni di carriera in relazione alla prima iscrizione, anche in caso di passaggio di corso o di trasferimento da un'altra Università.

Per gli studenti e le studentesse ripetenti per uno stesso anno di corso, il numero di CFU o di annualità richiesti al punto 5.3 o 5.4 viene calcolato con riferimento a quelli previsti per ciascun anno trascorso, a partire dall'anno di prima immatricolazione assoluta ad un corso del medesimo livello, comprendendo anche gli anni accademici di ripetenza.

Il periodo di interruzione degli studi per lo svolgimento del servizio civile, per cause di infermità gravi e prolungate debitamente documentate, per l'anno di nascita o di adozione di ciascun figlio, non viene preso in considerazione ai fini della valutazione della carriera e del merito, se riconosciuto formalmente dall'Università e dagli altri Istituti di cui all'art. 2 del presente bando.

Gli studenti e le studentesse in possesso di laurea triennale, che si iscrivono ad un corso di laurea magistrale a ciclo unico, potranno usufruire del contributo a partire dal quarto anno del corso di laurea magistrale a ciclo unico, a condizione che non ne abbiano usufruito al primo anno fuori corso della laurea triennale (in quest'ultimo caso, hanno diritto ad usufruire del beneficio a partire dal quinto anno del corso di laurea magistrale a ciclo unico). Per la partecipazione al bando si considera il possesso dei requisiti di merito in relazione al quarto (o al quinto anno di carriera), indipendentemente dall'anno di corso di effettiva iscrizione, fermo restando quanto previsto dal primo comma del presente punto 5.2.

5.3 Studenti e studentesse iscritti ad anni successivi al primo dei corsi di laurea attivati ai sensi della riforma universitaria di cui ai decreti ministeriali 3 novembre 1999, n. 509 e 22 ottobre 2004 n. 270, ed a corsi attivati in attuazione della L. 21 dicembre 1999 n. 508.

Gli iscritti e le iscritte agli anni successivi al primo dei corsi di laurea di cui all'art.1, devono aver conseguito, alla data di scadenza del bando, un numero di crediti non inferiore a quello specificato nella tabella A1, distinto per anno di corso.

Non è possibile utilizzare per l'accesso al contributo fitto casa il "bonus" previsto dal bando per l'assegnazione di borse di studio e posto alloggio.

I crediti sono validi solo se riconosciuti per il corso di studio per il quale gli studenti e le studentesse chiedono il beneficio, anche se diverso da quello dell'anno accademico precedente.

Tabella A1

| Corsi di laurea triennali | | | |
|----------------------------------|----------------|----------------|--------------------|
| <i>Anno di corso</i> | <i>2° anno</i> | <i>3° anno</i> | <i>1 anno F.C.</i> |
| Crediti richiesti | 35 | 80 | 135 |

| Corsi di laurea magistrale a ciclo unico | | | | | | |
|---|-----------|-----------|------------|------------|--------------------|--------------------|
| <i>Anno di corso</i> | <i>2°</i> | <i>3°</i> | <i>4°</i> | <i>5°</i> | <i>6° e 1 F.C.</i> | <i>1 anno f.c.</i> |
| Crediti richiesti | 35 | 80 | 135 | 190 | 245 | 300 |

| Corsi di laurea magistrale biennale | | |
|--|----------------|--------------------|
| <i>Anno di corso</i> | <i>2° anno</i> | <i>1 anno f.c.</i> |
| Crediti richiesti | 40 | 80 |

N.B.: Non saranno presi in considerazione i crediti formativi relativi a:

- **esami convalidati parzialmente, per i quali è richiesta una ulteriore integrazione di crediti formativi ai fini della votazione finale;**
- **moduli di esami per i quali non è stata superata la prova conclusiva;**
- **tirocini formativi non ancora conclusi alla data di scadenza del bando;**
- **corsi integrati qualora non siano stati sostenuti tutti i moduli previsti;**
- **esami in sovrannumero, non utili al conseguimento del titolo;**
- **esami convalidati da una carriera precedente a seguito di rinuncia agli studi; la preclusione varrà per l'anno successivo (o gli anni successivi) alla convalida, e per un numero di anni di carriera pari a quelli convalidati ³.**

5.4 Studenti e studentesse iscritti agli anni successivi al primo ai corsi non attivati ai sensi della riforma universitaria di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509.

³ Ad esempio:

- gli esami convalidati relativi al primo anno non saranno presi in considerazione per la partecipazione al concorso per il secondo anno di carriera: questi saranno presi in considerazione a partire dal terzo anno di carriera;
- gli esami convalidati relativi al secondo anno non saranno presi in considerazione per la partecipazione al concorso per il terzo anno: questi saranno presi in considerazione a partire dal quarto anno di carriera, e così via.

Per gli iscritti agli anni successivi al primo dei corsi non attivati ai sensi della riforma universitaria, gli esami sono valutati in termini di annualità: gli esami con valenza semestrale sono considerati 1/2 annualità; quelli con valenza annuale sono considerati pari a 1 annualità; quelli biennali e triennali sono considerati rispettivamente 2 e 3 annualità.

Sono valide solo le annualità riconosciute per il corso di studi per il quale viene richiesto il beneficio, anche se diverso da quello dell'anno accademico precedente.

Gli iscritti ai suddetti corsi devono aver superato, alla data di scadenza del bando, il numero minimo di annualità indicato nella seguente tabella A2:

Tabella A2

| codice | | corso di studio | Anno di corso | | | | | | |
|--------|-------|-----------------|---------------|----|----|----|----|----|--------|
| Fac | Corso | | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 1 f.c. |
| 97 | 02 | TEOLOGIA | 9 | 13 | 18 | 24 | 27 | 31 | 35 |

Esclusivamente per i corsi sopraelencati sono validi gli esami, previsti dal piano di studi ufficiale o personale approvato, la cui votazione sia espressa in trentesimi e che siano formalmente riconosciuti ai fini della valutazione finale.

Non sono validi gli esami in sovrannumero, le prove di idoneità e i colloqui.

CAPO III

PROCEDIMENTO

Art. 6 - Documentazione necessaria per la partecipazione al bando di concorso

I partecipanti al concorso, all'atto della presentazione della domanda, dovranno essere in possesso della documentazione indicata nel presente articolo, pena l'esclusione.

La documentazione indicata al punto 6.2, ed ai punti 6.3 e 6.4 (richiesta solo per gli iscritti ad anni successivi al primo) dovrà essere prodotta con le modalità indicate all'art. 8 del presente bando entro il termine del **2 aprile 2020 ore 13:00**:

6.1 Attestazione ISEE

L'attestazione ISEE dovrà essere rilasciata con i criteri previsti dalla vigente normativa, e dovrà essere in corso di validità alla data di scadenza del bando.

La Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai fini del rilascio dell'attestazione ISEE, contenente i suddetti dati, può essere presentata ai Centri di assistenza fiscale (CAF) o all'INPS, in via telematica sul sito www.inps.it nella sezione "Servizi on line", e dovrà risultare presentata entro il termine del **2 aprile 2020, ore 13:00, pena l'esclusione dal concorso**.

Si precisa che le Dichiarazioni Sostitutive Uniche rilasciate nel corso del 2019 sono valide fino al 31 dicembre 2019 e pertanto tutti gli studenti e le studentesse che partecipano al concorso per il fitto casa (compresi coloro che hanno già presentato la richiesta di servizi on line per l'A.A. 2019/2020 indicando gli

estremi di una attestazione ISEE valida fino al 31 dicembre 2019), dovranno richiedere una nuova attestazione ISEE, che dovrà risultare in corso di validità alla data di scadenza del bando, e dovranno indicare nella domanda di partecipazione al concorso gli estremi della nuova attestazione.

L'utilizzo di una attestazione ISEE che non risponda a tutti i requisiti sotto indicati comporta l'esclusione dal beneficio:

- deve essere in corso di validità alla data di scadenza del presente bando, e pertanto rilasciata a seguito di Dichiarazione sostitutiva unica presentata nell'anno 2020;
- deve riportare la dicitura **“SI APPLICA ALLE PRESTAZIONI AGEVOLATE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO”**;
- non deve recare annotazioni relative a omissioni/difformità rilevate dall'Agenzia delle Entrate;

Qualora gli interessati, pur avendo presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) al CAF o all'INPS ai fini del rilascio dell'attestazione ISEE, non siano ancora in possesso di quest'ultima all'atto della compilazione della domanda on line, in prossimità della scadenza del termine per la presentazione della domanda, potranno partecipare al concorso indicando nella domanda on line gli estremi del protocollo della ricevuta di presentazione della DSU.

6.2 Contratto di locazione

Il contratto di locazione a titolo oneroso dovrà essere intestato allo studente o alla studentessa e dovrà avere durata non inferiore a 10 mesi nell'anno accademico 2019/2020, fatto salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 3 del presente bando per gli studenti che partecipano a programmi di mobilità internazionale.

Il contratto dovrà rientrare in una delle seguenti tipologie:

1. locazione di un immobile di proprietà di un privato. Il contratto dovrà risultare regolarmente registrato (anche in caso di rinnovo), e potrà essere eventualmente intestato anche ad un genitore, purchè stipulato a favore dello studente;
2. soggiorno in una struttura religiosa o assimilata. Il richiedente dovrà produrre una dichiarazione sottoscritta dal Rappresentante legale della struttura, attestante la durata del soggiorno e l'importo del canone di locazione a carico dello studente;
3. assegnazione di posto alloggio a pagamento presso una delle Case dello Studente dell'ERSU. L'Ente provvederà a verificare d'ufficio la permanenza nel posto alloggio. Sarà escluso dal computo il mese di agosto.

Il contratto di locazione di un immobile di un privato, di cui al punto 1. del presente articolo, dovrà essere regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate, tramite una delle modalità previste dalla normativa vigente. A seconda delle modalità di registrazione seguite, dovrà essere prodotta unitamente al contratto la documentazione di seguito indicata:

- a) registrazione cartacea presso l'Agenzia delle Entrate: copia del modello F23 relativo al pagamento dell'imposta di registro;
- b) registrazione per via telematica: copia del modulo di registrazione telematica, comprensiva dell'avvenuto pagamento dell'imposta di registro;

- c) registrazione con l'opzione della cedolare secca: estremi della registrazione, che potrà essere effettuata direttamente presso l'Agenzia delle Entrate o utilizzando il servizio telematico (in questo caso non è previsto il pagamento contestuale dell'imposta di registro).

N.B.: In caso di rinnovo o proroga del contratto, o di subentro nello stesso, anche in caso di contratto stipulato con l'opzione della cedolare secca, dovranno essere prodotti l'atto di rinnovo, proroga e subentro, e l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta di registro (fatto salvo quanto previsto al precedente punto c). Il rinnovo del contratto alla scadenza contrattuale dovrà essere registrato presso l'Agenzia delle Entrate anche se il contratto di locazione prevede il rinnovo automatico.

In caso di soggiorno in una struttura religiosa o laica, dovrà essere prodotta copia del Contratto di Ospitalità stipulato a tal fine (non soggetto a registrazione). Il contratto dovrà essere datato e firmato dal Legale rappresentante della struttura e dovrà contenere i dati anagrafici dello studente, il periodo di soggiorno, il costo mensile o annuo del canone di locazione.

In caso di fruizione di posto alloggio a titolo oneroso presso le Case dello Studente dell'ERSU di Cagliari, dovrà essere prodotta copia dell'attestazione di domicilio rilasciata dalla struttura ospitante.

6.3 Autocertificazione degli esami (solo per gli iscritti e le iscritte ad anni successivi al primo)

Gli iscritti ai corsi di laurea dell'Università di Cagliari dovranno produrre a tal fine la "Dichiarazione sostitutiva di certificazione", scaricabile dal sito dell'Università di Cagliari www.unica.it, sezione Segreteria - Certificati e dichiarazioni, alla voce: "Autodichiarazione iscrizione con esami".

Gli iscritti ai corsi di laurea della Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna, dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose sede di Cagliari, del Conservatorio Statale di Musica di Cagliari, della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici "Verbum", dovranno produrre, con le modalità previste all'articolo 9, una autocertificazione degli esami, sottoscritta dall'interessato.

6.4 Eventuale piano di studi (solo per gli iscritti e le iscritte ad anni successivi al primo)

Al solo fine del calcolo del rapporto parametrico di cui all'art. 11.3, e solo se iscritti in regolare corso di studi a corsi di laurea per i quali il piano di studi ufficiale prevede un numero di crediti effettivamente conseguibili **inferiore a 60 per anno di corso**, gli studenti e le studentesse potranno eventualmente produrre, con le modalità previste all'articolo 8, copia del suddetto **piano di studi ufficiale**, (da scaricare dalla pagina del sito dell'Ateneo relativa al corso di laurea frequentato). Il piano di studi dovrà contenere l'indicazione di tutti i crediti previsti per il conseguimento del titolo, distribuiti fra i diversi anni di carriera ⁴.

Art. 7 – Modalità e scadenza per la presentazione on line della domanda e dati richiesti

Per la compilazione della domanda di partecipazione al concorso si dovrà seguire la "**Guida alla procedura per la compilazione on line**" che sarà pubblicata sul sito dell'Ente.

Per partecipare al concorso per l'assegnazione del Contributo per il fitto casa lo studente o la studentessa dovrà compilare l'apposito format nell'area benefici del Portale dello Studente, selezionando la voce "Contributo fitto casa" **a far data dal 2 marzo 2020 ed entro le ore 13.00 del 2 aprile 2020, pena l'esclusione.**

⁴ ad es. per i corsi di laurea triennale, il piano di studi dovrà contenere 180 CFU, con l'indicazione, anche per gli eventuali esami a scelta, dell'anno di corso durante il quale devono essere sostenuti.

Oltre tale termine non sarà più possibile accedere al sistema e compilare alcuna richiesta. Agli eventuali utenti collegati, impegnati nella compilazione della domanda alla scadenza del suddetto termine, non sarà consentito il completamento e l'invio della domanda.

Qualora non sia stata presentata la domanda con la compilazione del suddetto format non sarà possibile chiedere l'ammissione al concorso attraverso istanza di riesame avverso le graduatorie provvisorie.

La domanda dovrà contenere i dati sul merito e la carriera scolastica e/o universitaria, gli estremi del contratto di locazione stipulato e gli estremi dell'attestazione ISEE in corso di validità.

7.1 Autocertificazione dei requisiti di merito

Gli iscritti e le iscritte ad anni successivi al primo dei corsi di laurea dovranno verificare, prima della compilazione della domanda on line, l'avvenuta registrazione degli esami sostenuti e previsti dal piano di studi. Il totale dei crediti dichiarato nella domanda on line deve coincidere con il totale dei crediti risultante dall'autocertificazione esami, descritta all'art. 8.2.

I CFU e le annualità che non risultino ancora registrati dalla Segreteria della Facoltà, purché effettivamente conseguiti alla data di presentazione della domanda, potranno essere dichiarati all'atto della compilazione del format sul Portale dello Studente.

Gli iscritti ai corsi di laurea ante riforma (Teologia), indicheranno la valenza degli esami sostenuti in ECTS, che verranno convertiti in annualità dal sistema.

Il calcolo della media ponderata dovrà essere effettuato tenendo conto di tutti gli esami con votazione espressa in trentesimi.

Gli studenti e le studentesse iscritti a corsi di laurea che non consentono di conseguire almeno 60 crediti formativi per anno di corso, devono compilare gli appositi campi presenti nel format di domanda e dichiarare il numero massimo totale di crediti conseguibili, previsti dal piano di studi ufficiale per gli anni di carriera già frequentati, secondo l'anno di corso di riferimento⁵, che costituirà la base di calcolo del coefficiente di merito di cui all'art. 11.3.

7.2 Dati del contratto di locazione

Dovranno essere indicati: il periodo di vigenza del contratto, gli estremi della registrazione (fatto salvo quanto previsto dai punti 2) e 3) dell'art. 6.2), la sede dell'immobile, i dati anagrafici del proprietario-locatore ed il canone mensile corrisposto, escluse le spese (es. spese condominiali, ecc.).

Qualora il contratto di locazione sia intestato a più studenti, lo studente dovrà indicare la quota del canone mensile di locazione di propria competenza.

In caso di assegnazione di posto alloggio a pagamento presso una delle case dello studente dell'Ente, il richiedente dovrà specificare la Casa dello Studente ospitante, la durata dell'assegnazione e l'importo della retta alloggio.

⁵ Ad esempio: se si concorre per il secondo anno, si devono indicare i crediti conseguibili al primo anno di carriera, se si concorre per il terzo anno di carriera, si devono dichiarare il totale dei crediti conseguibili sommando i crediti conseguibili del primo e secondo anno di carriera, ecc.

7.3 Attestazione ISEE

Nella domanda di partecipazione al concorso dovranno essere inseriti a cura dello studente gli estremi del protocollo indicati nell'attestazione ISEE, richiesta nel 2020 e in corso di validità, descritta all'art. 6.2, ai fini della rilevazione delle condizioni economiche e patrimoniali della famiglia dello studente.

L'E.R.S.U. acquisirà gli indicatori della situazione economica e patrimoniale equivalente, e gli altri dati necessari alla valutazione delle condizioni economiche e patrimoniali della famiglia dello studente, contenuti nell'attestazione ISEE di cui al numero di protocollo indicato dall'interessato, accedendo alla banca dati dell'INPS.

Qualora gli interessati, pur avendo presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) al CAF o all'INPS ai fini del rilascio dell'attestazione ISEE, non siano ancora in possesso di quest'ultima all'atto della compilazione della domanda on line, in prossimità della scadenza dei termini per la partecipazione al concorso potranno indicare nella domanda on line gli estremi del protocollo della ricevuta di presentazione della DSU.

Una volta ottenuta l'attestazione ISEE, dovranno completare i dati economici con l'inserimento del numero di protocollo assegnato alla stessa accedendo al Portale dello Studente, **entro le ore 13:00 del 9 aprile 2020**.

Qualora, a seguito delle verifiche effettuate dall'Ente nella banca dati INPS non risulti alla suddetta data alcuna attestazione ISEE in corso di validità riconducibile allo studente che ha compilato la domanda on line indicando solo gli estremi della ricevuta della Dichiarazione Sostitutiva Unica, lo studente **risulterà escluso** dalla graduatoria provvisoria, fatta salva la possibilità di presentare istanza di riesame ai sensi del successivo art. 12.2.

7.4 Conclusione della procedura di compilazione della domanda on line

A conclusione della procedura di compilazione on line il sistema genera automaticamente la ricevuta di presentazione della domanda, che viene resa disponibile entro le successive 24 ore.

Art. 8 – Documenti da caricare in upload nel Portale dello studente.

I documenti sottoindicati devono essere caricati in upload nella sezione "Carica documenti" nell'area riservata del Portale dello Studente, entro la data di scadenza prevista dal presente bando per la presentazione della domanda (**2 aprile 2020 ore 13:00**), **pena l'esclusione dal concorso**.

8.1 Contratto di locazione

Tutti gli studenti e le studentesse dovranno caricare nella suddetta sezione del Portale dello Studente copia del contratto di locazione, avente le caratteristiche descritte dall'art.6.2 del presente bando. A seconda delle modalità seguite per la registrazione, dovrà essere caricata, unitamente al contratto, la documentazione indicata all'art. 6.2 comma 3, lettera a), b) o c).

8.2 Autocertificazione del merito

Gli studenti e le studentesse iscritti ad anni successivi al primo dovranno caricare nella suddetta sezione del Portale dello Studente l'autocertificazione degli esami, descritta nei commi seguenti.

Gli iscritti e le iscritte ai corsi di laurea dell'Università di Cagliari dovranno caricare a tal fine la "Dichiarazione sostitutiva di certificazione", scaricabile dalla propria area riservata sul sito dell'Università di Cagliari www.unica.it.

Gli iscritti e le iscritte ai corsi di laurea della Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna, dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose sede di Cagliari, del Conservatorio Statale di Musica di Cagliari, della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici "Verbum", dovranno caricare nella suddetta sezione del Portale dello studente la stampa dell'autocertificazione esami ottenuta con le modalità previste dalle rispettive segreterie studenti o, qualora tale stampa non sia disponibile, una dichiarazione di autocertificazione degli esami sostenuti, sottoscritta dall'interessato.

Saranno effettuate successive verifiche d'ufficio sulla data di effettivo conseguimento dei CFU e delle annualità autocertificati con la presentazione della domanda.

8.3 Eventuale Piano di studi (solo per gli iscritti in regolare corso di studi ad anni successivi al primo)

Gli studenti e le studentesse dovranno caricare nell'apposita sezione del Portale dello Studente il piano piano di studi ufficiale del corso di laurea al quale sono iscritti, solo se hanno dichiarato, all'atto della compilazione della domanda, che il suddetto piano di studi non consente di conseguire almeno 60 crediti formativi per ciascun anno di corso.

Il piano di studi che non rispetti le caratteristiche richieste all'art. 6.4 non sarà preso in considerazione ai fini del calcolo del coefficiente di merito, come previsto dall'art. 11.3.

8.4 Autocertificazione relativa allo status di emigrato sardo, coniuge, figlio, figlia o discendente di emigrato sardo tuttora residente fuori del territorio regionale

Gli studenti e le studentesse aventi lo status di emigrato sardo, coniuge, figlio, figlia o discendente di emigrato sardo **tuttora residente fuori del territorio regionale**, ai fini dell'inserimento nella graduatoria riservata, dovranno caricare in upload nel Portale dello Studente apposita documentazione, redatta in forma di autocertificazione, attestante tale status, entro il 2aprile 2020 ore 13:00.

Art. 9 - Richieste di rettifica

Entro la data del **2 aprile 2020, ore 13:00 gli interessati potranno effettuare una rettifica** dei dati inseriti nella domanda on line, per la correzione di errori di compilazione. A tal fine dovranno inviare all'Ufficio Diritto allo Studio, attraverso il Portale dello Studente, un apposito ticket di richiesta di riapertura della domanda già completata.

Si raccomanda di inviare il suddetto ticket almeno 48 ore prima della suddetta data, in quanto l'Ufficio Diritto allo Studio non può garantire l'elaborazione delle richieste di riapertura della domanda presentate in prossimità della scadenza del suddetto termine.

Gli operatori dell'Ufficio provvederanno ad informare l'interessato della riapertura della domanda, con la risposta al suddetto ticket, sempre attraverso il Portale dello Studente.

Una volta ricevuta la risposta dell'Ufficio, l'interessato potrà modificare i dati già inseriti ed inviare la domanda rettificata, entro il termine di scadenza indicato al comma 1 del presente articolo.

Qualora, dopo aver richiesto la riapertura della domanda, l'interessato non provveda alla modifica ed all'invio della domanda corretta entro il suddetto termine, sarà presa in considerazione, ai fini della elaborazione delle graduatorie, la domanda già inviata in precedenza.

Art. 10 - Esame delle domande ed elaborazione delle graduatorie provvisorie

L'Ufficio Diritto allo Studio procede all'esame delle domande acquisite al fine di elaborare le graduatorie provvisorie.

In tale fase, qualora siano riscontrati errori materiali ed incongruenze sulle dichiarazioni presentate dai concorrenti, l'Ufficio può richiedere agli stessi ulteriore idonea documentazione, volta alla correzione delle suddette dichiarazioni.

In caso di contratto di locazione intestato a più studenti, qualora nel contratto non sia espressamente indicato il canone mensile o annuo dovuto da ciascuno studente, l'importo del canone sarà suddiviso in parti uguali fra gli interessati.

Qualora il totale dei crediti dichiarato nella domanda on line non coincida con il totale dei crediti risultante dall'autocertificazione esami, verrà preso in considerazione il dato inferiore fra quelli indicati.

Saranno effettuate successive verifiche d'ufficio sulla data di effettivo conseguimento dei crediti e delle annualità autocertificati con la presentazione della domanda.

Art. 11 - Criteri per la formulazione delle graduatorie

11.1 Per gli iscritti e le iscritte al primo anno dei corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico le graduatorie terranno conto dei seguenti parametri:

a) curriculum studiorum, in relazione alla durata legale del corso e al tempo effettivamente impiegato per l'acquisizione del titolo, con riferimento all'anno scolastico di prima iscrizione: sino a 5 punti.

5 punti verranno assegnati agli studenti e le studentesse che nel corso degli studi delle scuole superiori abbiano conseguito il diploma in un numero di anni uguale alla durata del corso di studio prevista dalla scuola frequentata. Verrà detratto un punto per ogni anno in più utilizzato per conseguire il titolo di studio;

b) votazione del titolo di studio: sino a 5 punti.

Il punteggio sarà assegnato in misura direttamente proporzionale al voto di diploma, per coloro che avranno conseguito il diploma con la votazione di almeno 71/100. Agli studenti e le studentesse che avranno riportato la votazione pari a 70/100, prevista quale requisito minimo per l'accesso al contributo, saranno assegnati zero punti.

In caso di parità verranno presi in considerazione, nell'ordine, il minor ISEE e la minore età.

11.2 Per gli iscritti e le iscritte al primo anno dei corsi di laurea magistrale biennale le graduatorie terranno conto dei seguenti parametri:

a) curriculum studiorum, in relazione alla durata legale del corso e al tempo effettivamente impiegato per l'acquisizione del titolo, con riferimento all'anno accademico di prima iscrizione: sino a 5 punti.

5 punti verranno assegnati agli studenti e le studentesse che nel corso degli studi della laurea triennale abbiano conseguito il titolo in un numero di anni uguale alla durata legale prevista per il corso di studi frequentato. Verrà detratto un punto per ogni anno di carriera in più rispetto alla durata legale del corso di studi;

b) votazione della laurea: sino a 5 punti.

Il punteggio sarà assegnato in misura direttamente proporzionale al voto di laurea, per coloro che avranno conseguito il diploma di laurea con la votazione di almeno 91/110. Agli studenti e le studentesse che avranno riportato la votazione pari a 90/110, prevista quale requisito minimo per l'accesso al contributo, saranno assegnati zero punti.

In caso di parità verranno presi in considerazione, nell'ordine, il minor ISEE e la minore età.

11.3 Per gli iscritti e le iscritte agli anni successivi di tutti i corsi, le graduatorie saranno ordinate in base al rapporto parametrico tra il numero di crediti formativi (o degli esami in annualità, in caso di iscrizione a corsi del vecchio ordinamento) conseguiti entro la data di scadenza prevista per la presentazione della domanda, e il numero dei crediti nella misura di 60 per ogni anno frequentato (o numero degli esami in annualità), previsti nel piano di studi ufficiale per gli anni precedenti a quello cui si riferisce la domanda⁶.

Per gli studenti e le studentesse che hanno dichiarato che il piano di studi ufficiale del corso di laurea al quale sono iscritti prevede un numero di crediti effettivamente conseguibili **inferiore a 60 per anno di corso**, il rapporto parametrico sarà calcolato in base al numero dei crediti effettivamente conseguibili, se risulta che abbiano prodotto, con le modalità previste dall'art. 8.3, copia del suddetto **piano di studi ufficiale**, secondo le indicazioni contenute nell'art. 6.4.

Il coefficiente di merito sarà calcolato in ogni caso su 60 crediti per anno, anche in presenza della suddetta dichiarazione, nei seguenti casi:

- qualora l'interessato partecipi al concorso in qualità di iscritto fuori corso;
- qualora il coefficiente di merito calcolato in base al totale dei crediti massimi conseguibili indicati nella domanda di concorso sia superiore a 1, in quanto sono stati conseguiti crediti in numero superiore al totale di crediti conseguibili dichiarato nella domanda;
- qualora si ravvisi una discordanza fra quanto dichiarato dall'interessato e quanto risultante dal piano di studi presentato dallo stesso;
- qualora lo studente presenti documentazione che non consente all'Ufficio di effettuare una valutazione sul piano di studi, in quanto incompleto, cioè non contenente l'indicazione di tutti i crediti previsti per il conseguimento del titolo, o non recante la distribuzione degli stessi fra i diversi anni di carriera⁷

⁶ ad esempio: per lo studente o la studentessa che partecipa al concorso come iscritto o iscritta al secondo anno di corso, il calcolo del rapporto parametrico sarà effettuato dividendo i crediti conseguiti per 60; per gli iscritti e le iscritte al terzo anno, dividendo i crediti conseguiti per 120, ecc.

⁷ Per i corsi di laurea triennale, il piano di studi dovrà contenere 180 crediti formativi, con l'indicazione, per tutti gli esami e attività, dell'anno di corso durante il quale possono essere conseguiti, per i corsi di laurea magistrale, dovrà contenere 120 crediti formativi, ecc.

In caso di parità si terrà conto della media ponderata dei voti riportati e, in caso di ulteriore parità, verranno presi in considerazione, nell'ordine, il minor ISEE e la minore età.

Verranno redatte graduatorie distinte per ciascuna facoltà, e specifiche graduatorie per i corsi di studio valutati in annualità. Verrà garantito almeno un contributo per ogni facoltà.

Art. 12 - Esiti delle graduatorie e istanze di riesame - Tempi di esecuzione e Responsabile del procedimento (L.241/90 e ss. mm.)

12.1 Graduatorie provvisorie

Entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine per la compilazione delle domande on line verranno redatte le graduatorie provvisorie, che saranno consultabili sul sito internet dell'E.R.S.U. www.ersucagliari.it, e nell'area riservata del Portale dello studente alla Voce "Esito Graduatorie" con le modalità previste dall'art. 16.1 del presente bando.

Nelle **graduatorie provvisorie** il richiedente può risultare:

- **IDONEO**: lo studente possiede i requisiti previsti dal bando e deve attendere la pubblicazione delle graduatorie definitive per verificare l'attribuzione del beneficio;
- **SOSPESO**: a seguito della verifica effettuata in banca dati INPS, lo studente risulta essere in possesso di un'attestazione ISEE che non si applica alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario, o contenente annotazioni relative a omissioni/differenze rilevate dall'Agenzia delle Entrate;
- **NON IDONEO**: lo studente non possiede i requisiti previsti dal bando o ha commesso errori materiali nella compilazione della domanda oppure, a seguito della verifica effettuata in banca dati INPS, non risulta essere in possesso di un'attestazione ISEE rilasciata ai sensi dell'art. 7.2 del presente bando.

12.2 Istanze di riesame

In relazione agli esiti delle graduatorie provvisorie gli interessati potranno presentare all'Ufficio Diritto allo Studio, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie provvisorie (il termine sarà indicato nell'avviso che sarà pubblicato unitamente alle suddette graduatorie), un'istanza di riesame della domanda attraverso la procedura on line resa disponibile sul Portale dello Studente alla voce "Esito Graduatoria", per:

- la correzione di errori materiali relativi a dati riscontrabili in documenti aventi data certa anteriore alla data di scadenza per la presentazione della domanda. I suddetti documenti dovranno essere allegati in upload all'istanza di riesame;
- la modifica della situazione relativa ai requisiti economico-patrimoniali. A tal fine dovrà essere allegata all'istanza di riesame una attestazione ISEE, recante la dicitura "*si applica alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario*", che non dovrà recare annotazioni relative a omissioni/differenze rilevate dall'Agenzia delle Entrate, pena l'irricevibilità.

In sede di riesame non sarà invece possibile:

- chiedere di integrare la domanda dichiarando ex novo i dati dell'attestazione ISEE, se l'interessato non era in possesso di una Dichiarazione Sostitutiva Unica per il rilascio dell'ISEE 2020 all'atto della presentazione della domanda di concorso;

- chiedere la modifica del numero di crediti conseguibili per anno previsto dal piano di studi ai fini del calcolo parametrico, qualora non siano stati compilati gli appositi campi del format all'atto della presentazione della domanda on line, o non sia stato prodotto il piano di studi ufficiale con i requisiti previsti dall'art. 6.4, con le modalità e nei termini previsti dall'art.8.3.

12.3 Graduatorie definitive

La pubblicazione delle graduatorie definitive verrà effettuata entro 15 giorni lavorativi dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle istanze di riesame. Dette graduatorie saranno consultabili sul sito internet dell'E.R.S.U. www.ersucagliari.it e nell'area riservata del Portale dello studente con le modalità previste dall'art. 16.1 del presente bando.

Nelle **graduatorie definitive** il richiedente può risultare:

- **BENEFICIARIO**: lo studente possiede i requisiti richiesti dal bando ed ha diritto ad usufruire del beneficio richiesto;
- **IDONEO NON BENEFICIARIO**: lo studente possiede i requisiti richiesti dal bando ma non può usufruire del beneficio richiesto per insufficienza delle risorse disponibili;
- **NON IDONEO**: lo studente non possiede i requisiti previsti dal bando, non ha prodotto la documentazione prevista entro il termine di scadenza di cui all'art. 8, o non ha sanato gli errori materiali presenti nella domanda.

Gli studenti e le studentesse richiedenti sono tenuti a verificare l'esattezza dei dati personali riportati nelle graduatorie provvisorie e definitive, ed a segnalare tempestivamente all'E.R.S.U. le eventuali inesattezze riscontrate in relazione ai propri dati anagrafici, di reddito, di carriera universitaria e di merito. Il beneficio indebitamente percepito in carenza di una tempestiva segnalazione delle inesattezze sarà revocato e le somme riscosse dovranno essere restituite.

Gli interessati potranno presentare ricorso gerarchico al Direttore Generale dell'E.R.S.U. di Cagliari entro 30 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie definitive.

I ricorsi giurisdizionali avverso la mancata attribuzione dei benefici, essendo il provvedimento a carattere definitivo, potranno essere presentati in prima istanza al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva, ed in seconda istanza al Consiglio di Stato.

Responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Maria Grazia Medda - Ufficio Diritto allo Studio, Corso Vittorio Emanuele 68, Cagliari, tel. 070/20191.

Art. 13 - Modalità di erogazione del contributo

Il contributo verrà erogato in due rate:

- il 50% dell'importo concesso, secondo quanto indicato nella graduatoria, verrà erogato entro il 30 giugno 2020;
- il saldo sarà erogato entro il 31 marzo 2021, dietro presentazione della documentazione descritta al successivo punto 13.1.

Gli studenti e le studentesse beneficiari del suddetto contributo, dovranno fornire all'Ente il codice IBAN di un conto ad essi intestato entro il 5 giugno 2020, accedendo alla propria area riservata del Portale dello Studente e compilando l'apposito campo, per l'accredito degli importi spettanti.

Nel caso in cui l'IBAN venga comunicato successivamente alla data del 5 giugno 2020 la prima rata del contributo non potrà essere erogata entro il 30 giugno 2020, ed avverrà contestualmente alla erogazione del saldo.

L'accredito può essere effettuato su conto corrente intestato o cointestato allo studente, o carta prepagata dotata di codice IBAN, con esclusione dei libretti postali. Qualora lo studente comunichi un IBAN errato, relativo ad un conto intestato ad altra persona, o ad un conto chiuso all'atto del pagamento, l'eventuale penale applicata dalla Tesoreria sarà addebitata allo studente.

Gli studenti e le studentesse che non comunicheranno con le modalità suindicate le proprie coordinate bancarie entro il termine ultimo del 30 novembre 2020 saranno dichiarati decaduti dal beneficio.

13.1 Modalità di richiesta del saldo

Il saldo dovrà essere richiesto dai beneficiari all'Ufficio Diritto allo studio, **entro il 30 novembre 2020**, con la compilazione del modulo di richiesta disponibile sul Portale dello Studente, corredando la richiesta con la copia delle quietanze attestanti il pagamento del canone di locazione per almeno 10 mensilità (fatti salvi i casi previsti dal presente bando all'art. 3 ultimo comma).

Fatto salvo quanto previsto al comma precedente, qualora lo studente o la studentessa non produca le quietanze relative al periodo di almeno 10 mesi, non potrà ottenere il pagamento del saldo.

Qualora l'importo delle quietanze presentate sia inferiore al contributo concesso, il saldo da erogare verrà quantificato in base alle spese documentate.

Potranno essere presentate copie delle seguenti quietanze, che dovranno indicare il nominativo dello studente per il quale è stato effettuato il pagamento, i mesi o il periodo di riferimento dell'affitto e gli importi versati :

- ricevute di bonifico bancario o postale;
- ricevute o attestazioni rilasciate dal locatore.

Le suddette quietanze dovranno essere conservate, a cura dello studente, per un periodo di almeno 5 anni. L'ERSU potrà disporre controlli a campione sulla conformità delle ricevute inviate rispetto agli originali.

Le quietanze prodotte per la richiesta del saldo non potranno essere utilizzate, fino alla concorrenza del contributo assegnato, per l'ottenimento di altri benefici economici, relativi al rimborso delle spese di affitto, concessi da altri Enti pubblici o privati, o ai fini della riduzione dell'imponibile nella Dichiarazione dei Redditi.

Qualora lo studente o la studentessa consegua la laurea prima del termine dell'anno accademico (30 settembre 2020), riceverà a titolo di saldo l'importo del contributo, a conguaglio, rapportato ai mesi per i quali risulta effettivamente iscritto o iscritta al corso per il quale ha richiesto il beneficio.

La rinuncia agli studi comporta la decadenza dal beneficio assegnato, ai sensi dell'art. 15 del presente bando, pertanto non potrà essere autorizzata l'erogazione del saldo in favore degli studenti che hanno effettuato tale rinuncia, i quali dovranno altresì effettuare la restituzione della prima rata erogata.

13.2 Richiesta del saldo per studenti e studentesse iscritti al primo anno

Oltre alla documentazione sopra descritta, gli studenti e le studentesse **iscritti al primo anno** dovranno compilare, sul Portale dello Studente, l'autocertificazione relativa al conseguimento di almeno 20 crediti o (2

annualità per i corsi di laurea di cui all'art.5.4) entro la data 30 novembre 2020. Qualora non producano tale autocertificazione non potranno ottenere il pagamento del saldo.

13.3 Comunicazioni sui pagamenti

Gli avvisi relativi ai pagamenti delle provvidenze economiche sono pubblicati sul sito istituzionale www.ersucagliari.it.

Gli studenti e le studentesse beneficiari sono tenuti a consultare periodicamente il sito dell'ERSU per informarsi sulle date di erogazione degli importi in loro favore.

CAPO IV

STANZIAMENTO

Art. 14 - Stanziamento, importo e ripartizione dei contributi "fitto-casa"

Lo stanziamento iniziale, a valere sui fondi erogati dalla Regione Sardegna, è pari a euro 964.676,53.

Potrà essere disposto un ulteriore incremento del suddetto stanziamento, qualora nel corso dell'anno si rendessero disponibili eventuali ulteriori somme.

Lo stanziamento (fatta salva la riserva del 2% per gli studenti e le studentesse universitari in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, lett. a) e b) dell'art. 16 della L.R. 15.01.1991, n. 7⁸, che abbiano i requisiti di merito e di reddito previsti dal presente bando), sarà ripartito fra gli aventi diritto delle tre categorie: matricole di primo livello, matricole di secondo livello ed iscritti ad anni successivi al primo, in base al rapporto proporzionale fra il numero degli idonei per ciascuna delle categorie risultanti dalle graduatorie definitive, calcolato rispetto al totale di tutti gli aventi diritto.

La quota assegnata agli iscritti ad anni successivi al primo, sarà ripartita fra gli aventi diritto di ciascuna facoltà, in misura proporzionale rispetto al totale degli idonei, ottenuto con la somma degli idonei iscritti ad anni successivi al primo presenti nelle graduatorie.

L'importo massimo concedibile è di euro 1.600 annui. L'importo verrà calcolato in base al solo canone mensile di locazione indicato nel contratto, con esclusione delle spese accessorie (condominio e utenze). Qualora lo stanziamento complessivo non venga utilizzato per intero, l'importo concedibile potrà essere incrementato fino ad un massimo di 1.800 euro annui, ripartendo fra gli aventi diritto le somme risultanti residue, in misura direttamente proporzionale all'importo del canone mensile indicato nel contratto e nel limite della spesa annua sostenuta da ciascuno studente.

⁸“Sono destinatari degli interventi previsti dalla presente legge:

- a) coloro che siano nati in Sardegna, che abbiano stabile dimora fuori del territorio regionale e che conservino la nazionalità italiana, nonché i coniugi ed i discendenti, anche se non nati in Sardegna, purché abbiano almeno un genitore sardo;
- b) i figli di cittadini di origine sarda che conservino la nazionalità italiana;
- c) [omissis].”

CAPO V

INAMMISSIBILITÀ, INCOMPATIBILITÀ E DECADENZA

Art. 15 - Cause di inammissibilità, incompatibilità e decadenza

Sono esclusi dal contributo gli studenti e le studentesse che non siano in possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso previsti dagli artt. 2, 3 e 4 del presente bando.

Sono altresì esclusi gli studenti e le studentesse in possesso di un titolo di studio di pari livello o superiore al corso di studi per il quale concorrono.

Il contributo è incompatibile con la borsa di studio e/o il posto alloggio a titolo gratuito attribuiti dall'ERSU per il corrente anno accademico. L'incompatibilità sussiste anche in caso di attribuzione dei suddetti benefici per lo stesso anno di una precedente carriera in un corso di studi di pari livello.

Il contributo è altresì incompatibile con le borse erogate sulla base di programmi comunitari (Erasmus, Leonardo e simili), qualora sia prevista la frequenza all'estero dell'intero anno accademico. Il contributo è invece ammissibile per i mesi trascorsi in sede, e pertanto cumulabile con tali finanziamenti concessi per la frequenza all'estero.

I titolari di posto alloggio a pagamento presso una delle case dello studente dell'Ente non possono richiedere il contributo qualora non fruiscano del servizio per almeno dieci mesi nell'anno accademico (escluso il mese di agosto).

Il diritto al beneficio decade in caso di rinuncia agli studi, ed in caso di trasferimento ad altra università, qualora quest'ultimo sia effettuato nel corso dello stesso anno accademico.

Lo studente che consegue la laurea entro la sessione straordinaria dell'A.A. 2018/19, deve comunicare tempestivamente all'Ufficio Diritto allo Studio l'avvenuto conseguimento del titolo e, per la carenza del requisito dell'iscrizione per l'A.A. 2019/2020, decade dal beneficio ottenuto.

In caso di decadenza dal beneficio, lo studente deve effettuare la restituzione della somma riscossa.

La mancata restituzione di somme dovute a seguito di decadenza da benefici precedentemente assegnati, o l'esistenza di altre pendenze economiche nei confronti dell'ERSU alla data di scadenza del presente bando, costituiscono causa di non ammissione al contributo.

CAPO VI

TRATTAMENTO DEI DATI E VERIFICA DELLE AUTOCERTIFICAZIONI

Art. 16- Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali – Informativa ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR)

La richiesta di accesso ai servizi per il diritto allo studio, inoltrata mediante l'autocertificazione, comporta la trasmissione all'Ente di dati dello studente e della sua famiglia. I dati sono prevalentemente destinati alle elaborazioni delle procedure concorsuali, effettuate per mezzo di sistemi informatici, e sono finalizzati alla formulazione della graduatoria per l'assegnazione del beneficio.

I dati sono trattati in relazione ad obblighi di legge secondo la disciplina prevista dal D. Lgs. 29 marzo 2012, n.68, dal DPCM del 9 aprile 2001, e dalla L.R. n.37 del 14 settembre 1987.

Il trattamento di categorie particolari di dati personali è previsto nell'ambito dell'art.9 lett.b e g) del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR).

I dati sono comunicati, con procedure idonee, ai soggetti per i quali sia previsto obbligo di comunicazione per Legge o per l'espletamento delle finalità istituzionali, quali: personale dipendente dell'ERSU, responsabile del procedimento o coinvolto per ragioni di controllo e/o ricerca statistica, a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge n. 241/1990, e successive modifiche e integrazioni, ad altri soggetti pubblici per finalità di controllo e/o ispettive.

I dati sono inoltre utilizzati per i controlli formali e sostanziali delle autocertificazioni prodotte e a tal fine possono essere comunicati agli Uffici Generali delle Entrate, all'Anagrafe tributaria, alla Polizia tributaria, alle banche pubbliche e private, all'Università di Cagliari o altre università, ai comuni, province, alla Regione autonoma della Sardegna e alle altre regioni italiane.

I dati trattati non saranno soggetti a trasferimenti operanti al di fuori del territorio UE.

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e riservatezza. I dati personali raccolti sono conservati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione delle finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, e responsabilizzazione secondo le modalità previste dall'art. 5 GDPR 679/2016.

I dati conferiti in relazione alle richieste di erogazione degli interventi per il diritto allo studio saranno conservati a tempo indeterminato, per consentire le verifiche relative all'assegnazione dei benefici in eventuali carriere universitarie precedenti.

Relativamente al trattamento dei dati sono garantiti agli interessati i diritti previsti dagli artt. dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR).

Il Titolare del trattamento è E.R.S.U. Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Cagliari nella persona del Presidente pro tempore.

Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è il Dott Alessandro Inghilleri – dati di contatto: rpd@pec.regione.sardegna.it; rpd@regione.sardegna.it

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore del Servizio Diritto allo Studio, Attività Culturali ed Interventi per gli Studenti.

16.1 Pubblicazione delle graduatorie

La pubblicazione delle graduatorie avverrà nel rispetto delle linee guida adottate il 15 maggio 2014 dal Garante per la protezione dei dati personali e pertanto le stesse **non conterranno l'indicazione dell'ISEE e del merito degli studenti**. Saranno resi pubblici mediante il sito istituzionale dell'Ente esclusivamente i nominativi degli studenti e studentesse con relativo corso di studi e anno di carriera.

Gli interessati potranno prendere visione della loro singola posizione risultante in graduatoria, con i propri dati di merito e di reddito, accedendo agli "ESITI DELLE GRADUATORIE" nella propria area riservata sul Portale dello Studente.

In ottemperanza alle disposizioni normative in materia di tutela alla riservatezza, le graduatorie complete, con i dati di merito e gli indicatori reddituali saranno rese disponibili solo a seguito di presentazione di formale e motivata richiesta di accesso agli atti, ai sensi dell'art. 22 della Legge n. 241/1990, previa comunicazione ai controinteressati.

La richiesta di accesso agli atti dovrà essere presentata tramite PEC, raccomandata o consegna a mano all'Ufficio Protocollo dell'Ente, indirizzata alla Direzione Generale e all'Ufficio Affari Legali e Servizi Generali dell'ERSU di Cagliari.

Art. 17 - Verifica delle autocertificazioni

L'E.R.S.U. controlla la veridicità delle autocertificazioni inviate, sottoscritte e prodotte dagli studenti e dalle studentesse anche con il metodo della verifica con controlli a campione.

Nell'espletamento di tali controlli l'E.R.S.U. può richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati.

L'ERSU procederà, in qualsiasi momento, alla verifica delle autocertificazioni prodotte dagli studenti e le studentesse cui sia stato attribuito il beneficio, giusto quanto previsto dall'art. 71 del DPR 445/2000, e invierà ai competenti Uffici Finanziari i dati dei suddetti studenti e studentesse, per consentire agli uffici stessi ulteriori accertamenti sulla effettiva consistenza del reddito familiare (art. 10 comma 2 D. Lgs. 29 marzo 2012 n. 68).

Il diritto ai benefici è revocato qualora in sede di controllo sulla veridicità delle autocertificazioni prodotte, lo studente o la studentessa risultasse non in possesso dei requisiti di merito e di reddito, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni di legge, nonché delle norme penali per i fatti costituenti reato.

Per le modalità di calcolo e di applicazione delle sanzioni nei suddetti casi, si rinvia al "Regolamento per l'applicazione delle sanzioni in caso di revoca delle borse di studio e altri benefici e modalità di recupero delle somme erogate", approvato dall'ERSU di Cagliari con deliberazione n. 7 adottata dal Consiglio di Amministrazione in data 2 marzo 2017.

CAPO VII

INFORMAZIONI ED ASSISTENZA NELLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Art. 18 - Informazioni

Per informazioni e chiarimenti sul presente bando di concorso, gli interessati dovranno rivolgersi all'Ufficio Diritto allo Studio, Corso Vittorio Emanuele 68, Cagliari, nei seguenti orari di apertura al pubblico dello Sportello:

- dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,30 alle ore 12,30;
- il martedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30.

È altresì attivo, negli stessi orari, il numero verde 800 568100, per l'assistenza durante la compilazione delle domande di partecipazione al concorso.

Gli interessati e le interessate potranno, accedendo previo accreditamento al Portale dello Studente, presentare all'Ufficio Diritto allo Studio richieste di informazioni e chiarimenti attraverso il servizio "ticket" attivo nel suddetto Portale, e visualizzare la risposta degli operatori al ticket inviato.

Art. 19 – Supporto alla compilazione on line

Presso gli uffici del Diritto allo Studio, Corso Vittorio Emanuele 68, Cagliari, sono disponibili alcune postazioni internet per la compilazione on line delle domande di accesso al concorso. Gli studenti e le studentesse che intendono utilizzare dette postazioni per l'accreditamento ed il caricamento dei documenti nel Portale dello Studente devono presentarsi muniti di chiavetta USB o altro dispositivo, contenente la scansione del documento di identità in corso di validità e degli eventuali altri documenti richiesti.

La compilazione della domanda ed il caricamento in upload della documentazione da parte degli studenti e delle studentesse che utilizzano dette postazioni sono effettuati dagli stessi in autonomia e sotto la propria esclusiva responsabilità.

CAPO VIII

PUBBLICITÀ E FONTI NORMATIVE

Art. 20 - Pubblicità

Il presente bando è pubblicato sul sito internet dell'ERSU di Cagliari: www.ersucagliari.it.

Art. 21 - Fonti normative

Il presente bando è emanato in attuazione delle Leggi Regionali n. 2 del 29/05/2007 art. 27 comma 2 e n. 3 del 5/03/2008, art. 4 comma 3, ed in conformità alle direttive approvate con deliberazioni della Giunta Regionale n. 29/10 del 22.05.2008, n. 48/14 del 2/12/2014, n. 54/8 del 10/11/2015, n. 3/11 del 19 gennaio 2016, n. 49/15 del 13/09/2016, n. 51/44 del 17/11/2017, n. 45/14 dell'11/09/2018, e n. 42/32 del 22/10/2019 alle quali si rinvia per quanto non espressamente previsto.

Cagliari, 24 febbraio 2020

F.to Il Direttore del Servizio
Diritto allo Studio, Attività Culturali ed Interventi per studenti
Dott. Mario Bandel